



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA**

Sentenza con motivazione contestuale

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nella causa **n. 451/2018 R.G.A.C.** promossa

DA

Samih Said (avv. Valentina Clementi)

NONCHÉ

I.N.P.S. (avv. Anna Paola Ciarelli e Renato Vestini)

oggetto: disapplicazione provvedimento amministrativo;
provvedendo, all'udienza del 27.2.2019, sulle conclusioni delle parti costituite, qui da intendersi richiamate integralmente, osserva quanto segue.

1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno per residenza elettiva in Italia, residente in Italia, beneficiario di pensione cat. INVCIV in quanto cieco assoluto, **deduce** di essersi allontanato temporaneamente dal territorio italiano, recandosi in Marocco, dal 4.7.2016 al 30.9.2016 e si duole dell'iniziativa recuperatoria perciò assunta dall'I.N.P.S. sul presupposto dell'indebito godimento della prestazione nel periodo 1.7.2016 – 30.9.2016, in considerazione della “*permanenza all'estero*”.

L'interessato chiede che venga emessa declaratoria di illegittimità dei provvedimenti I.N.P.S. del 26.06.2017 e del 27.06.2017, con relativa disapplicazione.

2. Il ricorso è nullo, come eccepito dall'I.N.P.S.

Il *petitum* avanzato si esaurisce nella disapplicazione dei predetti atti amministrativi, senza accompagnarsi ad un contenuto quantomeno di accertamento della posizione giuridica dell'interessato rispetto alla



controparte.

Il giudice ordinario, quale giudice dei diritti, può conoscere incidentalmente dell'illegittimità di un atto amministrativo incidente su posizioni di diritto soggettivo nell'ambito ed al fine di accordare, tramite la disapplicazione, una tutela che può essere, notoriamente, di accertamento, di condanna o costitutiva. La disapplicazione, appunto, ha la sua ragione d'essere in relazione alla possibilità di non tener conto degli effetti dispiegati da un atto amministrativo illegittimo su una preesistente posizione soggettiva, che rappresenta il termine finale della tutela richiesta ed in considerazione della quale la tutela è accordata dal giudice dei diritti soggettivi.

Chiedere soltanto la disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo, senza corredare l'istanza da una componente (almeno) di accertamento di un presupposto diritto soggettivo, equivale, pertanto, nell'ottica del processo civile, quasi a riproporre indebitamente una richiesta di annullamento dell'atto o, comunque, ad agire soltanto al fine di sentir accertare l'illegittimità di un provvedimento amministrativo. Ma nell'ottica di un rapporto intersoggettivo quale è il rapporto di lavoro, un simile esito processuale non è di alcun interesse per il lavoratore, il quale, limitandosi ad richiedere la disapplicazione del provvedimento amministrativo, in sostanza omette di chiedere una qualsiasi forma di tutela al giudice ordinario.

Il *petitum* reso nelle conclusioni è pertanto indeterminato, non essendo diretto ad ottenere una forma di tutela concedibile.

2.1. Né, infine, potrebbe opinarsi che le lacune del ricorso possano essere colmate in corso di causa, mediante tardive allegazioni. Stante la struttura di "processo chiuso" del giudizio del lavoro, infatti, la validità del rapporto processuale scorrettamente instaurato non può derivare, in via di sanatoria, per effetto dello svolgimento dell'attività istruttoria che abbia consentito di chiarire i termini della pretesa attorea. Non può essere poi il contenuto della memoria difensiva a spiegare effetto sanante sulle lacune del ricorso, attesa l'insanabilità¹ del vizio.

¹ Cfr. **Cass. 27 maggio 2008, n. 13825**, secondo cui "la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue, pertanto, che, **ove il**



3. Le spese di lite si compensano, in assenza di rituale dichiarazione in ricorso, sottoscritta da parte ricorrente, *ex art. 152 disp. att. c.p.c.*, alla luce della peculiarità del caso e della decisione in rito.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

dichiara la nullità del ricorso e **compensa** le spese di lite.

Forlì, 27.2.2019

Il giudice del lavoro

Dr. Luca Mascini

ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il ricorso stesso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata”.

